

CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Gli alunni sono ammessi all'esame con un voto di ammissione che va attribuito, come leggiamo nell'articolo 2/2 dell'OM 64/2022, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del D.lgs. 62/2017.

Il citato articolo 6 dispone che:

"Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno".

Tale disposizione è stata poi integrata da quanto disposto dall'articolo 2 del DM n. 741/2017, attuativo del medesimo D.lgs. 62/2017:

"In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi".

Pertanto, il Collegio docenti il voto di ammissione (ai sensi dell'OM 64/2022, del D.lgs. 62/2017 e del DM 741/2017):

- è espresso dal consiglio di classe in decimi, senza frazione decimali;
- è attribuito tenuto conto del percorso scolastico triennale dell'alunno;

i criteri deliberati dai Collegio docenti, prevedono che il voto di ammissione sia frutto della media dei voti riportata per ciascuno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado, attribuendo un "peso" diverso a ciascun anno:

- ⇒ 20% media voti primo anno più
- ⇒ 20% media voti secondo anno più
- ⇒ 60% media voti terzo anno;

- è attribuito sulla base dei criteri definiti dal collegio docenti e inseriti nel PTOF;
- può essere anche inferiore a 6/10.

Approvati e deliberati dal Collegio docenti del 28.10.2022